



Nuovo Regolamento Diocesano

PREMESSA

L’Azione Cattolica Italiana nella Diocesi di Castellana risale al lontano 1923¹ in base alle concordi testimonianze e all’ampia documentazione che la identifica nella fondazione e nell’aggregazione ufficiale del Circolo giovanile maschile “Dio e Patria” di Castellana. Sono passati ormai tanti anni da allora, ma la passione e l’amore che contraddistingue il cammino associativo è rimasto identico.

L’Azione Cattolica ha creato e continua a creare nella nostra Diocesi momenti significativi di azione pastorale: l’impegno educativo, come forza portante della formazione personale; i settori di giovani e adulti impegnati a sostenere la Chiesa e alla costruzione di comunità cristiane edificate sulla fede; l’impegno sociale. Ciò che contraddistingue il socio di A.C. è il porre al centro della sua vita uno stile che è alla base di ogni cristiano battezzato alla ricerca della santità vivendo, come molti nostri testimoni ormai Santi, una vita conforme a Gesù Cristo (Rm 8,29).

Capitolo I – ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Art. 1 – Costituzione, sede, rappresentanza legale

- 1. L’Associazione diocesana di Azione Cattolica è associazione ecclesiale formata dai laici che nella Diocesi di Castellana aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.*
- 2. L’Associazione diocesana di Azione Cattolica ha la sede in Castellana alla via Mazzini n° 19/b.*

¹ Cf. AA.VV., *Nel solco del Vangelo*, (a cura della Presidenza Diocesana di Castellana), ed. Il Ponte, Castellana 1987.



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana Grotte

3. Rappresentante legale dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica, sia in ambito ecclesiale che civile, è il Presidente diocesano.

Art. 2 – Statuto Nazionale, Regolamento Nazionale di attuazione e Atto Normativo Diocesano

- 1. L'Associazione diocesana di Azione Cattolica si riconosce nelle finalità e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di attuazione dell'Azione Cattolica Italiana.*
- 2. Il presente Atto Normativo, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello Statuto di A.C.I., vuole raccogliere in norme e regolamenti la ricchezza e la vivacità della nostra realtà associativa diocesana, costituendo di fatto un strumento importante per un cammino in continua evoluzione e adeguandosi al contesto storico in cui si trova a vivere affianco alla Chiesa diocesana di Castellana Grotte. Esso disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni dell'Associazione diocesana di Castellana Grotte e il funzionamento dei suoi organi, fermo restando i principi indicati dallo Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica, di cui il presente Atto è espressione ed estrinsecazione. Inoltre, esso disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni parrocchiali territoriali in cui l'Azione Cattolica diocesana si articola, definendone nel contempo le loro strutture essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.*
- 3. Le norme contenute nel presente Atto Normativo Diocesano stabiliscono, precisano e integrano le regole della vita Associativa delineate dallo Statuto e del Regolamento Nazionale di attuazione.*
- 4. Per quanto non previsto nell'Atto Normativo Diocesano si rimanda alle norme dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di attuazione, qui non riprodotte poiché ritenute direttamente applicabili per la disciplina*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

dell'organizzazione dell'Associazione diocesana di Azione Cattolica della Diocesi di Castellana.

Art. 3 – Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica della Diocesi di Castellana

- 1. Le scelte significative che contraddistinguono l'identità dell'Azione Cattolica diocesana di Castellana possono essere così sintetizzate:*
- a) l'impegno e lo studio per dare attuazione al Concilio Vaticano II e al Progetto Formativo dell'AC, contribuendo alla formazione di un laicato adulto e maturo;*
 - b) la valorizzazione della famiglia come luogo di trasmissione della vita e della fede, ed esperienza primaria di vita sociale e di comunione, nonché la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale;*
 - c) l'educazione di tutte le generazioni alla pace e alla solidarietà;*
 - d) lo studio e l'esercizio del discernimento comunitario sulle grandi questioni che riguardano la vita degli uomini, dei popoli e della Chiesa;*
 - e) la formazione dei soci, in una visione di unitarietà associativa e di crescita nella fede, attraverso incontri tematici, campi scuola, scuole associative, giornate di spiritualità, organizzati sia per "settore" e sia a livello "unitario";*
 - f) impegno a sostenere le Associazioni parrocchiali in difficoltà o di nuova formazione con la presenza e il sostegno da parte della Presidenza e dei Consiglieri diocesani;*
 - g) priorità agli impegni missionari, culturali e pastorali negli ambiti della famiglia, del lavoro e della scuola;*
 - h) educazione alla vita politica, economica e sociale;*
 - i) valorizzazione delle figure e dei valori incarnati nei diversi Beati e Santi di cui l'Azione Cattolica si contraddistingue;*
 - j) disponibilità corresponsabile, generosa e sollecita, negli aspetti*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

tipicamente laicali della vita ecclesiale;

k) collaborazione con le altre aggregazioni laicali diocesane presenti nel territorio, favorendone la comunione;

Art. 4 – Adesione, segno distintivo

- 1. Può aderire all'Associazione diocesana di Azione Cattolica della Diocesi di Castellana chi ne condivide le finalità delineate dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, ne accetta le regole di vita associativa stabilite dal Regolamento Nazionale di attuazione e dall'Atto Normativo Diocesano, e si impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale.*
- 2. L'adesione personale e volontaria all'Associazione diocesana avviene attraverso l'Associazione parrocchiale o interparrocchiale, i Gruppi o Movimenti di AC, locali o diocesani.*
- 3. È considerata condizione essenziale per ogni aderente partecipare attivamente e con costante fedeltà alla vita associativa e formativa.*
- 4. L'adesione comporta la consapevolezza dei diritti e il rispetto dei doveri di ciascun aderente, il rispetto delle regole di democrazia interna, il coinvolgimento nelle responsabilità associative attraverso gli incarichi direttivi, nelle forme e nei limiti stabiliti per il loro conferimento.*
- 5. L'Associazione accoglie in qualità di "simpatizzanti", coloro che si avvicinano per conoscerne finalità e impegni, al fine di maturare una scelta definitiva.*
- 6. L'8 dicembre di ogni anno, solennità dell'Immacolata Concezione, si svolge la Giornata dell'Adesione a livello parrocchiale o interparrocchiale. In questo giorno i soci rinnovano il senso, gli ideali e le responsabilità della loro appartenenza.*
- 7. L'adesione all'AC comporta assumere anche l'onere del sostentamento delle attività formative e organizzative dell'Associazione, nelle forme*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

stabilite dal Consiglio diocesano. L'adesione all'AC è annuale, il mancato rinnovo dell'adesione comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di associato e la perdita di diritto di partecipazione e di voto all'assemblea (cf. Art. 5 Regolamento Nazionale di Attuazione).

8. *Il Consiglio diocesano ha facoltà di stabilire un “segno distintivo” di appartenenza all'Associazione diocesana che, oltre a quello fissato a livello nazionale, esprima il legame formale e sostanziale al cammino condiviso all'interno della Chiesa particolare.*

Art. 5. – Gli Assistenti diocesani e parrocchiali

1. *Gli Assistenti diocesani e parrocchiali sono nominati dal vescovo diocesano (cf. Art. 10.3 dello Statuto di A.C.I.).*
2. *Gli Assistenti diocesani e parrocchiali partecipano alle sedute degli organi associativi (assemblee, consigli, presidenze) al fine di fornire il proprio apporto ed il proprio sostegno al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, le quali sono rimesse per Statuto al voto dei componenti laici dei suddetti organi.*
3. *L'Assistente diocesano e parrocchiale contribuisce a:*
 - a) *far crescere la comunione;*
 - b) *far maturare la fede;*
 - c) *sollecitare lo spirito missionario e la coscienza delle responsabilità laicali;*
 - d) *assicurare un'assidua e cordiale partecipazione alla vita associativa.*



Capitolo II – ELEGGIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – DIMISSIONI

Art. 6 – Eleggibilità

1. Sono eleggibili nel Consiglio parrocchiale tutti coloro che al momento della definizione delle candidature:
 - a) abbiano compiuto 18 anni;
 - b) risultino aderenti all'AC da almeno due anni consecutivi (salvo si tratti di nuova Associazione), vivendo attivamente la vita associativa.
2. Può assumere la carica di responsabile parrocchiale (presidente o responsabile) chi abbia i requisiti previsti dal precedente comma 1 e abbia maturato un'esperienza all'interno del Consiglio parrocchiale attraverso le diverse forme di partecipazione.
3. In mancanza dei requisiti di eleggibilità a responsabile per una specifica articolazione, il relativo incarico è assunto dal Presidente parrocchiale che può eventualmente scegliere un delegato di fiducia per l'espletamento dei compiti corrispondenti.

Art. 7 – Eleggibilità nel Consiglio Diocesano

1. Sono eleggibili nel Consiglio diocesano tutti coloro che abbiano 18 anni al momento della definizione delle candidature e risultino aderenti all'AC da almeno quattro anni consecutivi.
2. Può assumere la carica di responsabile diocesano (presidente o responsabile) chi, unitamente al precedente comma, abbia maturato almeno un triennio come consigliere diocesano o parrocchiale.
3. Gli eletti ad incarichi direttivi (il presidente parrocchiale, i responsabili parrocchiali, i componenti della Presidenza diocesana) possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due trienni consecutivi. Chi ha già ricoperto lo stesso incarico per due trienni, anche non



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

consecutivi, non è più rieleggibile salvo situazioni contingenti e particolari da valutare caso per caso con la presidenza diocesana e, nello specifico del presidente parrocchiale, con il Vescovo.

- 4. I requisiti richiesti per la partecipazione agli organi associativi elettivi devono intendersi con riferimento al 1° gennaio 1983, data di entrata in vigore del Regolamento diocesano.*

Art. 8 – Regole per l'esercizio del voto nelle assemblee parrocchiali e diocesane

- 1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato.*
- 2. Il diritto di voto si acquisisce al compimento del 14° anno di età, si esprime di regola a scrutinio palese, salvo le votazioni per le elezioni di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o di responsabilità personale, per i quali il voto avviene per scrutinio segreto.*

Art. 9 – Incompatibilità

- 1. È incompatibile la carica di Responsabile di AC (Presidente e Responsabile diocesano o parrocchiale) e quella di componente dei Consigli (diocesano o parrocchiale):*
 - a) con quella di componente delle assemblee elettive a tutti i livelli (Parlamento, Regione, Provincia e Comune);*
 - b) con l'assunzione di cariche negli organi esecutivi (sindaco o presidente e giunta) di regione ed enti locali.*
- 2. I responsabili di AC (Presidente e Responsabile diocesano o parrocchiale) e i componenti dei Consigli (diocesano o parrocchiale) decadono dall'incarico ricoperto dalla data di accettazione della*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

candidatura nelle Assemblee elettive a tutti i livelli (Parlamento europeo, nazionale e Consigli regionali, provinciali e comunali).

- 3. È incompatibile la carica di responsabile di AC (presidente e responsabile diocesano o parrocchiale) con quella di responsabile di altro gruppo, associazione o movimento ecclesiale, partito politico o movimento politico.*
- 4. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componente dei Consigli.*

Art. 10 – Decadenza

- 1. Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Consigli, Presidenze) rimangono in carica sino all'insediamento dei nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite.*
- 2. La decadenza così come prevista nel presente Capitolo, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, opera a decorrere dal formale accertamento, assunto nelle forme di cui all'art. 11, comma 4, del Regolamento nazionale e sentito l'interessato, del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto e dal Regolamento nazionale o dal presente Atto normativo per ricoprire un incarico direttivo.*
- 3. Il Consigliere diocesano o parrocchiale assente per tre riunioni consecutive dal Consiglio diocesano o parrocchiale, regolarmente convocate, può essere revocato dalla carica con decisione del Consiglio di appartenenza, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, previa richiesta di giustificazioni.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

Art. 11 – Dimissioni

- 1. In caso di dimissioni da un incarico derivante da elezione, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso la relativa lista non abbia più nominativi si procede a nuova elezione. Il subentrante rimane in carica fino al termine del triennio in corso.*
- 2. In caso di dimissioni del Presidente diocesano o parrocchiale, il Consiglio di competenza avvia le procedure previste dal presente Atto Normativo Diocesano per la nomina del nuovo Presidente.*
- 3. Se non componente eletto, il Presidente diocesano o parrocchiale, il componente la Presidenza diocesana, in caso di dimissioni da tale incarico, decade anche dalla carica di Consigliere diocesano o parrocchiale.*
- 4. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti eletti del Consiglio diocesano o parrocchiale, si indice una nuova Assemblea elettiva, per l'esercizio degli incarichi direttivi fino alla scadenza del triennio in corso.*

Capitolo III – ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI CASTELLANETA

Art. 12 - L'associazione parrocchiale ed interparrocchiale

- 1. L'associazione territoriale è solitamente riferita alla comunità parrocchiale, che riunisce i laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.*
- 2. L'associazione parrocchiale, pur salvaguardando l'unitarietà dell'Associazione, può dar vita, nel suo ambito, a gruppi capaci di esprimere il modo peculiare di vivere l'esperienze associative.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellaneta

- 3. In presenza di condizioni o esigenze comunemente avvertite, l'associazione territoriale può essere costituita anche a livello interparrocchiale.*

Art. 13 – Il Coordinatore cittadino

- 1. A livello cittadino i Presidenti parrocchiali indicano all'Associazione Diocesana un nominativo di socio che assumerà l'incarico di Coordinatore cittadino per realizzare e sviluppare una presenza armonica delle Associazioni parrocchiali sul territorio cittadino.*
- 2. La Presidenza diocesana, qualora lo ritenga opportuno, può designare un suo componente o altro consigliere diocesano quale referente diocesano dei Coordinatori cittadini.*

Art. 14 – Riconoscimento delle associazioni territoriali

- 1. Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, i Gruppi e i Movimenti di AC, vengono riconosciute dal Consiglio diocesano.*
- 2. Accertata la persistente inerzia o indisponibilità dei referenti parrocchiali (presidente, responsabili, ecc.) riguardo ad aspetti della vita associativa, previa intesa con il Consiglio parrocchiale, il Consiglio diocesano può decidere, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la nomina di uno o più delegati presso l'Associazione parrocchiale, precisandone le funzioni, i compiti e il periodo di incarico.*
- 3. Il Consiglio diocesano, a maggioranza assoluta dei componenti, può dichiarare che un'Associazione o un gruppo non fanno più parte dell'AC qualora non rispondano più alla natura, ai fini e ai requisiti sanciti dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana.*



**Capitolo IV – ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
PARROCCHIALE**

Art. 15 – Gli organi dell’Associazione parrocchiale

Gli organi dell’Associazione parrocchiale sono: l’Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Art. 16 – L’Assemblea parrocchiale

- 1. L’Assemblea dell’Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all’AC della Parrocchia.*
- 2. Hanno diritto di voto gli aderenti che, al momento in cui si svolge l’elezione, abbiano compiuto 14 anni. I ragazzi dell’ACR sono rappresentati dai loro educatori.*
- 3. I sacerdoti assistenti hanno diritto di parola ma non possono votare.*
- 4. L’Assemblea parrocchiale è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, che predispone l’ordine del giorno dei lavori sentito il Consiglio parrocchiale.*
- 5. L’Assemblea parrocchiale approva un Documento finale nel quale sono riportate le decisioni e gli orientamenti fondamentali emersi durante i lavori.*

Art. 17 – L’Assemblea parrocchiale ordinaria, straordinaria ed elettiva

- 1. L’Assemblea parrocchiale può essere: ordinaria, straordinaria, elettiva.*
- 2. L’Assemblea parrocchiale ordinaria è convocata possibilmente due volte l’anno per decidere e successivamente verificare il programma dell’Associazione, formulato in coerenza con il programma associativo diocesano.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

3. *L'Assemblea straordinaria è convocata per aggiornamenti del programma o per affrontare importanti argomenti aventi carattere di attualità.*
4. *La convocazione dell'Assemblea parrocchiale ordinaria e straordinaria deve essere fatta, almeno 10 giorni prima della data fissata, con avviso scritto da affiggere, ben visibile, nei locali parrocchiali e con comunicazione verbale a tutti gli aderenti.*
5. *In Assemblea ordinaria e straordinaria si vota normalmente a scrutinio palese o per acclamazione, salvo quando si tratti di designazioni o valutazione sulle persone.*
6. *L'Assemblea parrocchiale elettiva elegge il Consiglio parrocchiale, nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle componenti dell'Associazione parrocchiale e, per quanto possibile, la presenza di uomini e donne, giovani e adulti.*
7. *La convocazione dell'Assemblea parrocchiale elettiva deve essere fatta, almeno 10 giorni prima della data fissata, con avviso da affiggere, ben visibile, nei locali parrocchiali e con comunicazione scritta da recapitare a ciascun aderente almeno 5 giorni prima della data fissata.*
8. *L'espressione del voto è personale: non sono ammesse deleghe.*

Art. 18 – Il Consiglio parrocchiale

1. *Il Consiglio parrocchiale (CP) è composto dai componenti eletti dall'Assemblea, dai Consiglieri diocesani in carica iscritti nell'Associazione parrocchiale, se non già componenti eletti nel Consiglio parrocchiale, e dal sacerdote assistente, che partecipa con voto consultivo.*
2. *Il CP potrà, se necessario, e di volta in volta quando richiesto dalla presidenza, essere integrato dagli animatori ed educatori dei settori di AC (es. Mov. Studenti, Mov. Lavoratori, gruppo famiglie, settori adulti,*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

giovani-adulti, giovani, giovanissimi, ACR, ecc.), che entrano a farne parte senza diritto di voto.

- 3. Il CP è responsabile della vita, della formazione, e delle attività dell'Associazione parrocchiale sia nei confronti dell'Assemblea che della comunità cristiana.*
- 4. Il CP si riunisce almeno una volta ogni due mesi, ed ogni qual volta lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute devono essere verbalizzate.*
- 5. Il Consiglio parrocchiale:*
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente e ne garantisce l'unità;*
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea parrocchiale nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;*
 - c) cura costanti rapporti di comunione con il Parroco;*
 - d) nomina gli educatori dell'ACR, gli educatori dei Giovanissimi, dei Giovani e degli Adulti, da scegliere fra coloro che abbiano compiuto e vivano attualmente un personale cammino di fede e formativo, che siano vitalmente inseriti nella comunità cristiana e nell'Associazione, siano capaci di positive relazioni interpersonali e siano disposti con spirito di servizio verso l'attività educativa. Per lo svolgimento di tali funzioni gli educatori devono aver compiuto il 16° anno di età;*
 - e) è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione parrocchiale per l'esercizio della quale nomina un Amministratore secondo le modalità previste all'art. 26 del presente atto normativo. Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.*



Art. 19 – Elezione del Consiglio parrocchiale

In vista della scadenza del triennio, il Consiglio diocesano uscente stabilisce la data delle elezioni del nuovo Consiglio diocesano e, tramite la Segreteria diocesana, propone alle Associazioni parrocchiali le date per le Assemblee elettive parrocchiali, che devono essere svolte almeno 30 giorni prima dell'Assemblea diocesana, a pena di nullità.

Art. 20 – Preparazione dell'Assemblea parrocchiale elettiva

- 1. Almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea parrocchiale elettiva si riunisce il Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica per:*
 - a) fissare il numero complessivo dei consiglieri da eleggere e il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente dell'Associazione. Il Consiglio parrocchiale dovrà essere rappresentativo delle diverse componenti dell'Associazione, secondo criteri di proporzionalità;*
 - b) stabilire orari e modalità di svolgimento dell'Assemblea parrocchiale elettiva, che sarà convocata d'intesa con la Presidenza diocesana, prevedendo una relazione consuntiva del Presidente parrocchiale uscente e possibilità di dibattito, prima delle operazioni elettive;*
 - c) approntare il materiale necessario per le votazioni per le elezioni del Consiglio parrocchiale di AC, compreso l'elenco degli aderenti ammessi al voto.*
- 2. Dell'esito del Consiglio parrocchiale, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione alla Segreteria diocesana, mediante gli appositi moduli inviati dalla Segreteria diocesana, allegando la lettera di convocazione dell'Assemblea parrocchiale elettiva, l'elenco degli aderenti ammessi al voto e l'elenco o lista degli aderenti eleggibili.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

3. *Il Presidente parrocchiale attesta la conformità delle operazioni svolte e il rispetto nelle norme sull'eleggibilità degli aderenti inseriti nelle liste per l'elezione del Consiglio parrocchiale.*

Art. 21 – Composizione del Consiglio parrocchiale

1. *Il Consiglio parrocchiale è formato dai membri eletti dall'Assemblea. Il numero dei consiglieri da eleggere va da un minimo di tre ad un massimo di sette (compreso il responsabile A.C.R. di cui al successivo comma 2) e si determina in base al numero complessivo dei soci: adulti, giovani e ragazzi:*

- *Fino a 50* *soci: n. 3 membri;*
- *da 51 a 100* *soci: n. 5 membri;*
- *da 101 soci in poi:* *n. 7 membri.*

2. *Una lista relativa al gruppo A.C.R., sarà rappresentativa di tale realtà. Il maggior suffragato diventerà responsabile A.C.R.*

Art. 22 – Svolgimento dell'Assemblea parrocchiale elettiva

1. *Nelle Assemblee parrocchiali elettive le operazioni relative allo spoglio delle schede, alla proclamazione dei risultati, alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale, sono affidate ad un seggio elettorale costituito da tre componenti (un presidente e due scrutatori); presidente sarà un delegato della Presidenza diocesana, scrutatori due aderenti nominati per acclamazione, su proposta del Presidente dell'Assemblea.*

2. *Le contestazioni relative a tutte le operazioni elettorali, anche su ricorso di un aderente, sono decise immediatamente in primo grado dal seggio elettorale. I motivi di ricorso e quelli della relativa decisione devono essere inseriti e specificati in allegato al verbale d'Assemblea.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

3. *Lo spoglio delle schede, la proclamazione dei risultati, la redazione del verbale devono seguire immediatamente alle operazioni di voto e possono assistervi tutti gli aderenti.*
4. *Nella sede in cui vengono svolte le elezioni, devono essere disponibili: l'elenco degli elettori e quello degli eleggibili, una copia dello Statuto, del Regolamento nazionale di attuazione, dell'Atto Normativo Diocesano.*
5. *Gli elenchi degli aderenti eleggibili devono essere divisi per adulti e giovani, distinti per sesso, e i nominativi devono essere disposti in ordine alfabetico.*

Art. 23 – Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva

1. *La scheda elettorale per la elezione del Consiglio parrocchiale è unica e divisa in tre parti: adulti – giovani – educatori ACR. Gli educatori ACR scelgono, comunicandolo al Consiglio parrocchiale uscente, se entrare a far parte della lista ACR o di quella del settore di appartenenza. Tutti i soci, in regola con l'adesione, godono dell'elettorato passivo (dal 18° anno in su) ed attivo (dal 14° anno in su). Le operazioni di voto si effettueranno tenendo presenti le seguenti modalità: si formano tre liste, una per il SA, una per il SG ed una per i responsabili educativi ACR, prevedendo possibilmente in ciascuna lista un'equa rappresentanza ad ambo i sessi. Per i candidati a consigliere, ogni elettore esprime fino a due preferenze di consiglieri da eleggere per ciascuna lista presentata e preventivamente stabilita dal Consiglio parrocchiale uscente.*
2. *I voti espressi in eccedenza sono annullati secondo l'ordine della scheda.*
3. *Ultimate le operazioni di voto, risultano eletti i soci che per ogni lista hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.*



Art. 24 – Inseidamento del Consiglio parrocchiale

- 1. Il nuovo Consiglio parrocchiale, composto nella sua prima seduta dai componenti eletti, è convocato e presieduto dal Presidente parrocchiale e si riunisce entro 10 giorni dalla comunicazione di convalida dell'Assemblea parrocchiale elettiva da parte della Presidenza diocesana.*
- 2. Per la regolarità della riunione occorre siano presenti almeno i 2/3 dei consiglieri.*

Art. 25 – Proposta per la nomina del Presidente parrocchiale

- 1. Il nuovo Consiglio parrocchiale, nella prima seduta propone al Vescovo, per il tramite della Presidenza diocesana, il nominativo, ottenuto tramite scrutinio segreto, per la nomina del Presidente dell'Associazione parrocchiale.*
- 2. Il nominativo da proporre per la nomina a Presidente dell'Associazione parrocchiale deve essere scelto preferibilmente fra i componenti eletti del Consiglio parrocchiale, avente i requisiti indicati all'art. 6 del presente Atto Normativo Diocesano.*
- 3. Il nominativo da proporre per la nomina a Presidente dell'Associazione parrocchiale può essere scelto fra tutti gli altri aderenti all'Associazione parrocchiale, purché sia maggiorenne e con i requisiti indicati all'art. 6 del presente Atto Normativo Diocesano. In tal caso entrerà a far parte del Consiglio parrocchiale a tutti gli effetti e con diritto di voto.*
- 4. L'esito della prima seduta del nuovo Consiglio parrocchiale, trascritto sugli appositi moduli inviati dalla Segreteria diocesana e sottoscritti dal Presidente Parrocchiale, viene inviato entro 5 giorni alla Presidenza*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

diocesana. Questa si riserva di accettare tali proposte, motivandone l'eventuale diniego.

5. *In attesa della nomina ufficiale del neo eletto Presidente parrocchiale da parte del Vescovo, il Presidente uscente è responsabile in prorogatio dell'ordinaria attività dell'associazione.*

Art. 26 – Incarichi di responsabile associativo

1. Nella seduta successiva alla designazione del Presidente, il Consiglio parrocchiale:

- a) *elegge il/la responsabile di ciascuna articolazione presente in Associazione parrocchiale (adulti – giovani) e ratifica la nomina del responsabile ACR. Qualora il più suffragato non abbia i requisiti di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio si riserva di nominare il responsabile ACR preferibilmente tra i consiglieri eletti; individua gli animatori ed educatori dei gruppi di AC;*
- b) *può nominare, su proposta del Presidente parrocchiale, un segretario e un amministratore.*

2. La composizione del Consiglio parrocchiale, con i relativi incarichi, viene comunicata entro 5 giorni alla Presidenza diocesana.

Capitolo V – ASSEMBLEA DIOCESANA

Art. 27 – L'Assemblea diocesana

1. *L'Assemblea degli aderenti all'AC della Diocesi di Castellana, esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti.*
2. *L'Assemblea diocesana è costituita dagli aderenti all'AC aventi diritto ed in regola con gli obblighi statuari. I ragazzi dell'ACR sono*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

rappresentati dagli educatori. I sacerdoti assistenti hanno diritto di parola ma non possono votare.

- 3. L'Assemblea diocesana è convocata e presieduta dal Presidente diocesano, che predispone l'ordine del giorno dei lavori sentita la Presidenza diocesana.*
- 4. L'Assemblea diocesana approva un Documento finale nel quale sono riportate le decisioni e gli orientamenti fondamentali emersi durante i lavori.*

Art. 28 – L'Assemblea diocesana ordinaria, straordinaria ed elettiva

- 1. L'Assemblea diocesana può essere: ordinaria, straordinaria, elettiva.*
- 2. L'Assemblea diocesana ordinaria può essere convocata per decidere e successivamente verificare il programma dell'Associazione, formulato in coerenza con il piano pastorale della Diocesi e le indicazioni programmatiche associative nazionali.*
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per aggiornamenti del programma o per affrontare importanti argomenti aventi carattere di attualità.*
- 4. L'Assemblea elettiva è convocata per eleggere i componenti degli organi collegiali dell'Associazione.*

Art. 29 – Convocazione dell'Assemblea diocesana ordinaria e straordinaria

- 1. L'Assemblea diocesana ordinaria e straordinaria è costituita dai Presidenti parrocchiali, dai componenti eletti dei Consigli parrocchiali e dai componenti effettivi del Consiglio diocesano.*
- 2. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate non oltre 5 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea diocesana.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

3. *La convocazione dell'Assemblea diocesana deve essere fatta almeno 20 giorni prima della data fissata, con avviso scritto da inviare ai Consigli parrocchiali e ai componenti del Consiglio diocesano.*
4. *In Assemblea ordinaria e straordinaria si vota normalmente a scrutinio palese o per acclamazione, salvo quando si tratti di designazioni o valutazione sulle persone.*

Art. 30 – L'Assemblea diocesana elettiva

1. *L'Assemblea diocesana elettiva elegge i componenti del Consiglio diocesano.*
2. *L'Assemblea diocesana elettiva è costituita dai Consiglieri diocesani, dai Presidenti parrocchiali e dai Consiglieri parrocchiali.*
3. *L'Assemblea diocesana elettiva è validamente costituita, in 1° convocazione, quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. La 2° convocazione, da tenersi dopo almeno 1 ora, è comunque valida a prescindere dal numero dei presenti aventi diritto.*
4. *Per la validità dell'Assemblea è necessario aver eseguito correttamente le operazioni di convocazione previste dall'Atto Normativo Diocesano.*
5. *Nell'Assemblea diocesana elettiva deve essere prevista una relazione del Presidente uscente sul cammino associativo del triennio trascorso, seguita da dibattito.*

Art. 31 – Le votazioni nell'Assemblea diocesana elettiva

1. *Le votazioni per le elezioni nell'Assemblea diocesana elettiva sono fatte a scrutinio segreto. Sono ammessi a votare gli aderenti che, al momento in cui si svolge l'elezione, abbiano compiuto 18 anni.*
2. *L'espressione del voto è personale: non sono ammesse deleghe.*



Art. 32 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea diocesana elettiva

1. Su proposta del Presidente diocesano, inizialmente chiamato a presiedere i lavori, l'Assemblea diocesana elettiva nomina, per alzata di mano, un Ufficio di presidenza dell'Assemblea composto da un presidente coadiuvato da un vicepresidente e da un segretario. L'Ufficio di presidenza guida lo svolgimento dei lavori assembleari, regola e verifica le operazioni di voto, decide sui reclami delle operazioni di voto, proclama i nominativi degli eletti.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea elettiva si avvale della collaborazione della Segreteria diocesana.

Art. 33 – Preparazione dell'Assemblea diocesana elettiva

1. Fissata la data dell'Assemblea diocesana elettiva, la Segreteria diocesana, su indicazione della Presidenza diocesana, predispone:
 - a) l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - b) le regole per la costituzione del seggio elettorale diocesano e delle votazioni;
 - c) n° 3 liste, disposte in ordine alfabetico, una per ogni componente (adulti – giovani – educatori ACR), composte ciascuna da un numero di nominativi che sia almeno il doppio dei consiglieri da eleggere.
2. Le liste devono essere rese pubbliche almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. La Presidenza diocesana uscente inserisce in lista le persone segnalate dalle associazioni parrocchiali attraverso l'apposita modulistica fornita dal Centro Diocesano e i nominativi dei consiglieri diocesani uscenti e di



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

altri aderenti disponibili, tutti aventi i requisiti di cui all'art. 7 del presente Atto Normativo Diocesano.

Art. 34 – *Votazione in Assemblea diocesana elettiva*

- 1. La votazione diocesana avviene su una scheda unica nella quale sono riportati i nominativi dei candidati per ciascuna lista.*
- 2. Per ciascuna lista sarà possibile esprimere un massimo di preferenze pari alla metà, arrotondata per eccesso, dei consiglieri da eleggere per ciascuna componente, senza distinzione di sesso. Per la lista degli educatori ACR si potranno esprimere nr. 2 preferenze.*
- 3. Risultano eletti i maggiori suffragati, secondo il numero dei voti riportati in ciascuna componente, senza distinzione di sesso e in caso di parità di voti viene eletto il più anziano.*

Capitolo VI – ALTRI ORGANI DIOCESANI

Art. 35 – *Organi dell'Associazione diocesana*

Oltre all'Assemblea Diocesana, massima espressione della volontà di tutti gli aderenti dell'Azione Cattolica della Diocesi di Castellana, abbiamo altri organi di espressione dell'Associazione diocesana: il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

Art. 36 – *Consiglio diocesano di Castellana*

Il Consiglio diocesano è formato da 12 componenti eletti, così suddivisi: nr. 6 Settore Adulti, nr. 4 Settore giovani e nr. 2 Educatori ACR.



Art. 37 – Funzioni del Consiglio diocesano

Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea diocesana e al Vescovo; provvede all'elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano; all'elezione della Presidenza diocesana; alla definizione del programma associativo in esecuzione delle decisioni scaturite nell'Assemblea diocesana; alla determinazione delle quote associative; alla cura con idonee iniziative della formazione dei Responsabili parrocchiali; all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali; alla convocazione dell'Assemblea straordinaria quando necessaria; elegge il Segretario e l'Amministratore diocesani su proposta del Presidente, scelti anche al di fuori dei membri eletti; elegge i Vice Presidenti, 2 per il settore adulti, 2 per il settore Giovani e un Responsabile dell'ACR secondo le modalità stabilite dal successivo art 40.

Art. 38 – Modalità di elezione del Presidente diocesano

Il Consiglio diocesano, convocato e presieduto dal Presidente diocesano, formula la proposta per la nomina del Presidente diocesano indicando una terna di nomi nell'ambito della quale il Vescovo effettua la nomina, in conformità all'art 10 del Regolamento Nazionale di attuazione.

Art. 39 – Ruolo e funzioni del Presidente diocesano

Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana, convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca e presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà dell'Associazione; ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

ordinaria dell'Associazione diocesana; rappresenta l'Associazione diocesana, sia in ambito ecclesiale che in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 40 – La Presidenza diocesana

- 1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, da 4 Vice Presidenti (due per il Settore Adulti e due per il Settore Giovani) dal Responsabile dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. Essi partecipano in modo collegiale alle funzioni specifiche di tale organo e curano i peculiari compiti che possono essere loro affidati.*
- 2. Il Consiglio diocesano, convocato in apposita seduta dal Presidente subito dopo la sua nomina, elegge i componenti della Presidenza. Le proposte di candidatura per i Vice Presidenti Adulti, i Vice Presidenti Giovani ed il Responsabile ACR sono di competenza del Presidente.*
- 3. L'elezione del Segretario e dell'Amministratore deve avvenire successivamente rispetto alle altre.*

Art. 41 – Funzioni della Presidenza diocesana

- 1. La Presidenza favorisce lo sviluppo dell'Associazione, garantendone l'unità; cura la programmazione in linea con gli obiettivi fissati dall'Assemblea diocesana e nel rispetto degli indirizzi assunti dal Consiglio diocesano; promuove itinerari formativi realizzando occasioni di continua qualificazione per i Responsabili dell'Associazione; cura costanti rapporti di comunione con le comunità ecclesiali e con le altre aggregazioni laicali, assicura la collaborazione corresponsabile con le strutture di partecipazione ecclesiale, con gli organismi di pastorale diocesana, con le strutture diocesane di coordinamento dell'Apostolato dei laici ed il Vescovo in armonia con le linee pastorali diocesane.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

2. Convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogni qual volta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

Art. 42 – Le Équipes diocesane

- 1. Le Équipes rappresentano gli strumenti di lavoro, di organizzazione e di realizzazione delle attività dei Settori, dell'Associazione diocesana ed hanno la finalità di rendere operative le linee programmatiche del Consiglio diocesano, tenendo presente l'unitarietà dell'Associazione.*
- 2. Le Équipes si riuniscono periodicamente, con una cadenza decisa dalle stesse, per garantire una maggiore organicità e continuità al lavoro e alla vita dei Settori.*

Art. 43 – Il Laboratorio diocesano della formazione (LDF)

- 1. Il LDF nasce per mandato del Consiglio Diocesano ed è coordinato da un Incaricato Diocesano per la Formazione proposto dalla Presidenza. Su proposta dell'incaricato diocesano, il Consiglio Diocesano procede nell'individuazione dei membri del LDF.*
- 2. Primario compito del LDF è occuparsi della formazione dei formatori. Si tratta di progettare e realizzare a livello diocesano percorsi formativi che supportino le persone chiamate a ricoprire ruoli di responsabilità associativa e formativa nei gruppi (responsabili, educatori ed animatori), a praticare nuove forme di accompagnamento delle persone, a pensare percorsi formativi di base di approfondimento.*



Capitolo VII - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 – Gestione amministrativa diocesana

1. *L'Associazione diocesana è un centro d'imputazione di interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.*
2. *La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'amministratore diocesano coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive.*

Art. 45 – La Segreteria diocesana

1. *La Segreteria diocesana è composta da un segretario e da un amministratore, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente. La Segreteria diocesana coadiuva l'attività della Presidenza, anche in forma collegiale.*
2. *In particolare:*
 - a) *il Segretario diocesano redige i verbali delle sedute del Consiglio diocesano, annota le decisioni assunte dalla Presidenza, cura i rapporti con gli organismi e istituzioni civili ed ecclesiali, pubblici e privati;*
 - b) *l'Amministratore diocesano cura l'amministrazione dell'associazione diocesana, cura la gestione del Centro Diocesano e la dotazione patrimoniale, le modalità di gestione amministrativa-contabile e la*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

tenuta dei registri contabili, predisporre il rendiconto finanziario, gli inventari, le relazioni e i documenti da presentare alla Presidenza.

Art. 46 – Il rendiconto finanziario

La Presidenza sottopone al Consiglio diocesano, per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto finanziario relativo all'anno precedente e lo invia - per conoscenza - a tutti i Consigli parrocchiali di AC.

Art. 47 – Gestione amministrativa parrocchiale

- 1. A livello parrocchiale, la responsabilità della gestione amministrativa è assunta dal Consiglio, che può affidarne la cura ad un amministratore eletto dal Consiglio su proposta del Presidente parrocchiale.*
- 2. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.*
- 3. Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione riferite all'Associazione nazionale e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione diocesana.*

Art. 48 – Scioglimento dell'Associazione diocesana

- 1. La proposta di scioglimento dell'Associazione diocesana va proposta al Consiglio Diocesano da parte della Presidenza nazionale o da almeno 600 aderenti (adulti e giovani) o dal Consiglio diocesano con la maggioranza del due terzi dei componenti eletti.*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

2. *La proposta di scioglimento dell'Associazione diocesana deve essere sottoposta all'esame dell'Assemblea diocesana, previo assenso del Vescovo.*
3. *Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è approvato dall'Assemblea diocesana convocata in modalità elettiva con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto; diventa esecutiva dopo la ratifica del Vescovo.*
4. *La deliberazione di scioglimento assunta dall'Assemblea diocesana deve contenere la destinazione del patrimonio residuo devoluto ad altro Ente avente le medesime finalità.*

Capitolo VIII – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 49 – Rappresentanti all'Assemblea nazionale

L'Assemblea diocesana elegge i rappresentanti all'Assemblea nazionale secondo le indicazioni della Presidenza nazionale. Con mozione votata dalla maggioranza dei presenti può dare mandato al Consiglio diocesano per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale.

Capitolo IX – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 50 – Entrata in vigore dell'Atto Normativo Diocesano

L'Atto Normativo Diocesano entrerà in vigore dopo la favorevole valutazione espressa dal Consiglio Nazionale.

Art. 51 – Modifica dell'Atto Normativo Diocesano

1. *La modifica dell'Atto Normativo Diocesano va proposta al Consiglio Diocesano da parte della Presidenza diocesana o da almeno 300*



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

aderenti (adulti e giovani) o da un terzo dei componenti eletti nel Consiglio diocesano.

- 2. La modifica del presente Atto Normativo Diocesano deve essere approvata dall'Assemblea diocesana, convocata nella modalità elettiva, costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche diventano operative a seguito della favorevole valutazione del Consiglio Nazionale.*
- 3. Al Consiglio diocesano è demandato recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale in sede di valutazione dell'Atto Normativo Diocesano, che dovranno essere comunicate nel corso di una Assemblea diocesana straordinaria opportunamente convocata.*

Art. 52 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto Nazionale, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

INDICE

Premessa	pag.	1
Capitolo I		
Associazione Diocesana di Azione Cattolica Italiana	pag.	1
Art. 1 – Costituzione, sede, rappresentanza legale	pag.	1
Art. 2 – Statuto Nazionale, Regolamento Nazionale di attuazione e Atto Normativo Diocesano	pag.	2
Art. 3 – Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica della Diocesi di Castellana	pag.	3
Art. 4 – Adesione, segno distintivo	pag.	4



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

<i>Art. 5 – Gli Assistenti diocesani e parrocchiali</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
Capitolo II		
<i>Eleggibilità – Incompatibilità – Decadenza</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Eleggibilità</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Eleggibilità nel Consiglio Diocesano</i>	<i>pag.</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Regole per l'esercizio del voto nelle assemblee parrocchiali e diocesane</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Incompatibilità</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 – Decadenza</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11 – Dimissioni</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
Capitolo III		
<i>Articolazione dell'associazione Diocesana di Castellana</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 – L'associazione parrocchiale ed interparrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Art. 13 – Il Coordinatore cittadino</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 – Riconoscimento delle associazioni territoriali</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
Capitolo IV		
<i>Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 – Gli organi dell'Associazione parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 – L'Assemblea parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17 – L'Assemblea parrocchiale ordinaria, straordinaria ed elettiva</i>	<i>pag.</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18 – Il Consiglio parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 – Elezione del Consiglio parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 20 – Preparazione dell'Assemblea parrocchiale Elettiva</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 – Composizione del Consiglio parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

<i>Art. 22 – Svolgimento dell’Assemblea parrocchiale</i>	
<i>Elettiva</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Art. 23 – Votazioni in Assemblea parrocchiale elettiva</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 24 – Insediamento del Consiglio parrocchiale</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 25 – Proposta per la nomina del Presidente</i>	
<i>Parrocchiale</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Art. 26 – Incarichi di responsabile associativo</i>	<i>pag. 18</i>
Capitolo V	
<i>Assemblea Diocesana</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 27 – L’Assemblea diocesana</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 28 – L’Assemblea diocesana ordinaria, straordinaria ed elettiva</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 29 – Convocazione dell’Assemblea diocesana ordinaria e straordinaria</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 30 – L’Assemblea diocesana elettiva</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 31 – Le votazioni nell’Assemblea diocesana elettiva</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 32 – Svolgimento dei lavori dell’Assemblea diocesana elettiva</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 33 – Preparazione dell’Assemblea diocesana Elettiva</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 34 – Votazione in Assemblea diocesana elettiva</i>	<i>pag. 22</i>
Capitolo VI	
<i>Altri organi Diocesani</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 35 – Organi dell’Associazione diocesana</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 36 – Consiglio diocesano di Castellana.</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Art. 37 – Funzioni del Consiglio diocesano.</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 38 – Modalità di elezione del Presidente diocesano</i>	<i>pag. 23</i>



Azione Cattolica – Diocesi di Castellana

<i>Art. 39 – Ruolo e funzioni del Presidente diocesano</i>	<i>pag.</i>	23
<i>Art. 40 – La Presidenza diocesana</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 41 – Funzioni della Presidenza diocesana</i>	<i>pag.</i>	24
<i>Art. 42 – Le Équipes diocesane</i>	<i>pag.</i>	25
<i>Art. 43 – Il Laboratorio diocesano della formazione (LDF)</i>	<i>pag.</i>	25
Capitolo VII		
<i>Gestione Amministrativa</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 44 – Gestione amministrativa diocesana</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 45 – La Segreteria diocesana</i>	<i>pag.</i>	26
<i>Art. 46 – Il rendiconto finanziario</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 47 – Gestione amministrativa parrocchiale</i>	<i>pag.</i>	27
<i>Art. 48 – Scioglimento dell’Associazione diocesana</i>	<i>pag.</i>	27
Capitolo VIII		
<i>Partecipazione all’Assemblea Nazionale</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 49 – Rappresentanti all’Assemblea nazionale</i>	<i>pag.</i>	28
Capitolo IX		
<i>Disposizioni finali, transitorie e di rinvio</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 50 – Entrata in vigore dell’Atto Normativo Diocesano</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 51 – Modifica dell’Atto Normativo Diocesano</i>	<i>pag.</i>	28
<i>Art. 52 – Norme di rinvio</i>	<i>pag.</i>	29